

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 56 del 26/01/2022

OGGETTO:

PROROGA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA – ART. 12, COMMA 1 E COMMA 5 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001, PER L'AREA DEL COMPARTO – DIPENDENTE MATRICOLA N. 423872

PROPONENTE: RISORSE UMANE

Il Dirigente Responsabile: VIVERIT LELIO ARMANDO

Il Funzionario istruttore: SARDELLA MARTINA

Fascicolo n. 33 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 04 - 04

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

PREMESSO che con deliberazione n. 835 del 06 ottobre 2021, è stato concesso alla dipendente matricola 423872, Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista a tempo parziale (75%-orizzontale) ed indeterminato assegnata al Presidio Territoriale – Poliambulatorio di Via Fantoli, 7, un periodo di aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto, a decorrere dal 18 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022;

VISTA la nota del 13 gennaio 2022 con protocollo n. 1348, con la quale la dipendente matricola n. 423872, Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista a tempo parziale (75%-orizzontale) ed indeterminato assegnata al Presidio Territoriale – Poliambulatorio di Via Fantoli, 7, chiede di poter usufruire di un periodo di proroga dell'aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, a decorrere dall'1 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL 20 settembre 2001, per l'area del comparto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O.C. SITRA Dott. Galli Gianfranco, conservato in atti;

RICORDATO l'art 12, comma 1 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto che prevede la concessione di un periodo di aspettativa per esigenze di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto che prevede qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) e b) della Legge 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;

DATO ATTO che con la concessione in argomento, il periodo di aspettativa complessivo usufruito dalla dipendente risulta essere di giorni 195 (centonovantacinque) su un periodo massimo concedibile di 12 mesi in un triennio;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di concedere alla dipendente matricola n. 423872, Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista a tempo parziale (75%-orizzontale) ed indeterminato assegnata al Presidio Territoriale – Poliambulatorio di Via Fantoli, 7, un periodo di proroga dell'aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, ai sensi dell'art 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto, a decorrere dall'1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022;
- di dare atto che con la concessione in argomento, il periodo di aspettativa complessivo usufruito dalla dipen-

dente risulta essere di giorni 195 (centonovantacinque) su un periodo massimo concedibile di 12 mesi in un triennio; tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini